

SERVIZI
ALLE IMPRESE



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 DEL 03 LUGLIO 2014

OGGETTO: NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **tre** del mese di **luglio**, alle ore **19,00**, presso la sede comunale di Reggio Calabria, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente (D.P.R. 10 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

La proroga dello scioglimento è stata disposta con D.P.R. del 19.02.2014.

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Dott. Gaetano Chiusolo - Prefetto	Presidente	SI	
2) Dott. Giuseppe Castaldo - Viceprefetto	Commissario	SI	
3) Dott. Carmelo La Paglia - Funzionario P.A.	Commissario	SI	

Partecipa l'Avv. **Demetrio Barreca**, vice Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa e invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione N. 85 del 12.06.2014, del dirigente del Settore Servizi alle Imprese e Sviluppo Economico, avente ad oggetto: "NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO", che qui di seguito viene riportata:

Premesso

che, con la deliberazione della Giunta Municipale n°363 del 30/06/2005, è stato approvato il regolamento avente per oggetto le "Norme sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo" e, con successiva deliberazione n° 560 del 03/08/2006, sono state determinate le somme dovute per l'esame delle relative pratiche ed il rilascio del parere di agibilità;

Esaminato il suddetto regolamento e valutato di dovervi apportare delle modifiche sia in relazione alla composizione della Commissione che al funzionamento della stessa;

Ritenuto, pertanto,

- di dover attribuire la presidenza, in conformità all'assetto, ormai consolidato, della ripartizione delle competenze tra organo politico ed apparato burocratico, ad un dirigente dell'Ente che, per materia, deve essere individuato in quello nella cui competenza ricade la gestione del SUAP;
- di dover eliminare la previsione dell'erogazione del gettone di presenza, a titolo di indennità, per i componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui all'art. 7 del citato regolamento;
- di dovere integrare l'art. 3 del predetto regolamento, prevedendo espressamente l'obbligo di astensione da parte dei componenti la Commissione, nei casi in cui gli stessi abbiano un qualsiasi interesse personale e/o professionale nei confronti di soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nella pratica oggetto di valutazione, nell'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza dell'attività dell'apparato burocratico;

Esaminati i contenuti e ritenuto di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

Richiamato il D.M. 28.07.1995 n.523 "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli EE.LL.";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 del d.lgs.268/2000, dal dirigente del settore interessato e dato atto che non occorre il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto alcuna spesa;

Visto il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. suddetto;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

di **approvare** il regolamento "Norme sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo", come risulta, a seguito delle modifiche dette in premessa, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.



Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr. Gaetano Chiusolo

Dr. Giuseppe Castaldo

Dr. Carmelo La Paglia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pietro Emilio

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti (Art. 97 del T.U. 18/08/2000, n.267)</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--	---

Registrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'impegno/imputazione di spesa di € _____ all'intervento _____, Cap _____ del Bilancio _____, denominato _____ per la quale attesta la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

Li, _____

N.4317 Reg.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **07.07.2014** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **07.07.2014**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **07.07.2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **07.07.2014** al **22.07.2014**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **07.07.2014**

Il Segretario Generale

Il sottoscritto messo comunale dichiara che per la pubblicazione quindicinale di cui sopra si è compiuto il primo periodo di giorni dieci consecutivi dal **07.07.2014** al **17.07.2014**.

Reggio Calabria, li **18.07.2014**

Il Messo Comunale

La presente deliberazione, essendo decorso il primo periodo di pubblicazione dal **07.07.2014** al **17.07.2014**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 comma 3° del T.U. 18/8/2000, n.267.

Reggio Calabria, li **18.07.2014**

Il Segretario Generale



UNITA' ORGANIZZATIVA DI SERVIZIO
SERVIZIO GIUNTA E DETERMINAZIONI

È copia conforme all'originale rilasciata per uso d'ufficio

Reggio Cal., li **18 LUG. 2014**

IL RESPONSABILE

[Signature]



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA



ALLEGATO DELIBERA C.S N. 71/2014

**NORME PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

sc

INDICE

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

Articolo 3 Composizione e durata in carica della CCVLPS

Articolo 4 Nomina Commissione

Articolo 5 Convocazione

Articolo 6 Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle Adunanze

Articolo 7 Spese di funzionamento della Commissione

Articolo 8 Richieste di intervento della Commissione

Articolo 9 Entrata in vigore

Articolo 10 Norma finale

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO



**ART. 1
OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVPLS) prevista dall'art.141 bis del Reg. Esecuzione del TULPS ed istituita con decreto del Sindaco prot. 2506/Gab. del 23 settembre 2003.

Disciplina, altresì, la procedura amministrativa per l'effettuazione delle verifiche di competenza della medesima Commissione.

**ART. 2
COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare, la Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Copia della documentazione utile ai fini della certificazione di Prevenzione incendi deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei VV.FF. ai fini del rilascio del parere di conformità previsto dal D.P.R. n° 37 del 12/01/98.

2. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e delle strutture di seguito elencate, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o dell'Organo cui sarà attribuita la stessa competenza:
 - a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
3. La Commissione Comunale di Vigilanza esprime il parere sui progetti anche per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone; le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

fr

Sono inoltre escluse dalla competenza della Commissione Comunale:

- I luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purchè privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico;
 - Fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc.).
4. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART. 3

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Reggio Calabria è così composta:
- a) dal Dirigente competente in materia di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, che la presiede;
 - b) dal Comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale n. 11 o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica.

Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:

- a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico, quali discoteche, locali da ballo e simili;
- b) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.

2. Della Commissione possono fare parte, a richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
3. Per i membri di cui al c.1 lett.a) e lett.f) deve essere previsto un supplente.
4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
6. Gli esperti in acustica ed in elettrotecnica ed i rappresentanti di cui al comma 2 possono essere nominati per più di una volta.
7. Il componente, che abbia un qualsiasi interesse personale e/o professionale nei confronti di soggetti comunque coinvolti direttamente o indirettamente nella pratica oggetto di valutazione, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione.

ART. 4

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. L'esperto in elettrotecnica è nominato tra dipendenti qualificati del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni; l'esperto in acustica è nominato tra dipendenti qualificati di Pubbliche Amministrazioni ovvero, in mancanza, tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione, comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da



curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della Commissione, con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
5. Un dipendente comunale scelto dal Presidente è nominato in qualità di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti effettivi.
2. Con l'invito, sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, fatti salvi i casi d'emergenza.
5. La data della riunione, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
3. Il parere viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Il segretario della Commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

ART. 7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. A tal fine, il richiedente deve versare, contestualmente alla presentazione dell'istanza, i diritti di istruttoria, nella misura determinata con atto della Giunta comunale

ART. 8 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in carta legale. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
 - g) almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.
2. La Commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.), dandone adeguata pubblicità, al fine di garantire la conoscenza ai terzi interessati.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della pratica il Comune, gli esperti esterni e gli altri Enti cointeressati al procedimento possono richiedere chiarimenti e/o integrazioni tramite il segretario della Commissione, che provvede all'inoltro della richiesta all'interessato nei successivi cinque giorni lavorativi, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione della documentazione. Copia della documentazione utile ai fini della certificazione

8

di Prevenzione incendi, deve essere inoltrata al Comando Provinciale VV.FF., ai fini del rilascio del parere di conformità previsto dal D.P.R. n° 37 del 12/01/98.

Qualora la Commissione non possa riunirsi o non sia possibile l'adeguamento alle prescrizioni imposte a causa del mancato rispetto dei suddetti termini di presentazione, l'istanza sarà archiviata, con conseguente potere del Comune di vietare la manifestazione o l'attività.

- 4 La richiesta di chiarimenti/integrazioni sospende i termini per la conclusione del procedimento

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 10 NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla Legge 241/90 ed al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

